

D.d.s. 11 ottobre 2018 - n. 14637
Impegno di spesa di € 943.340,20, a favore del comune di Cerro al Lambro (MI) nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'ex sito di interesse nazionale «Cascina Gazzera» e delle aree contermini denominate 1, 2, 3 e 4. riferimento d.g.r. 18 giugno 2018, n. 241

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto i seguenti disposti legislativi, provvedimenti e regolamenti:

- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ed in particolare il principio «chi inquina paga»;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati», e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 242 e 250;
- decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;
- l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;
- l. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), Titolo V bis «Dei delitti contro l'ambiente», inserito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale;
- d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i. ed in particolare l'art. 158;
- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati» e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 15, che definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di bonifica;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e ss.mm.ii.;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale);»

Premesso che:

- con d.g.r. n. VI/41833 del 5 marzo 1999 sono stati illustrati i progetti prioritari del P.R.S. per l'anno 1999, tra i quali risulta compresa l'attività di progetto 7.1.1 «Pianificazione e realizzazione dei progetti di bonifica (delle aree inquinate) con l'alta sorveglianza della Regione» che prevede tra gli altri il «Progetto di salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate interessate da discariche abusive di melme acide e terre decoloranti esauste poste in sponda destra del Comune di Cerro al Lambro (MI)»;
- in data 11 gennaio 2000 è stato approvato ai sensi della l.r. n. 31/1996, il progetto «Salvaguardia e risanamento ambientale delle aree inquinate interessate da discariche abusive di melme acide e terre decoloranti esauste poste in sponda destra del fiume Lambro, in località Cascina Gazzera del Comune di Cerro al Lambro - Mb»;
- con d.g.r. n. VII/3389 del 9 febbraio 2001 è stato approvato l'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e Regione Lombardia, documento che prevede di finanziare un programma di interventi per la bonifica e riqualificazione di aree inquinate del territorio lombardo;
- con il decreto ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468, il sito di Cerro al Lambro è stato inserito tra gli interventi

prioritari del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di livello nazionale, di cui all'art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

- gli interventi ambientali nel sito in parola sono stati oggetto di una complessa e articolata istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso le sinergie degli Enti territoriali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la d.g.r. di variazione di bilancio n. VII/16673 del 12 marzo 2004 con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa destinati all'introito e utilizzo di assegnazioni statali relative al programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, nonché la successiva d.g.r. n. IX/4918 del 21 febbraio 2013 che ha creato ulteriori capitoli di spesa per adeguamento del piano dei conti;

Vista la d.g.r. n. X/5829 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Programmazione economico-finanziaria 2016 (2° Provvedimento)», con la quale la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Cerro al Lambro una prima quota di € 2.947.619,57, assunti con il d.d.s. 24 novembre 2016 n. 12214, per l'intervento di messa in sicurezza delle aree denominate 3 e 4, esterne al perimetro dell'ex sito di interesse nazionale in località Cascina Gazzera;

Preso atto delle note prot. n. 7714 del 24 agosto 2018 e prot. n. 8430 del 18 settembre 2018 2018, con le quali il Comune di Cerro al Lambro ha comunicato a Regione Lombardia il rendiconto delle spese sostenute, che attestano l'esaurimento delle risorse attribuite con il d.d.s. 24 novembre 2016, n. 12214;

Dato atto che con Rep. 626 del 5 settembre 2018 (in corso di registrazione) è stato firmato il contratto d'appalto con l'Impresa Riccoboni s.p.a. (CUP H16G17000210002), aggiuntivo al precedente contratto Rep. 620 del 17 gennaio 2018, che all'art. 3 prevede, a seguito della disponibilità finanziaria della stazione appaltante, la possibilità di estendere l'esecuzione di ulteriori servizi e lavori all'Area 4, ai sensi dell'art. 63 co. 5 del d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che in data 8 ottobre 2018 il Direttore dei Lavori ha redatto il verbale di consegna delle aree ed inizio dei servizi/lavori della denominata Area 4;

Vista la d.g.r. 18 giugno 2018, n. 241, avente ad oggetto «VA-RIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 19° PROVVEDIMENTO», che dispone a favore del Comune di Cerro al Lambro il prelievo di € 943.340,20, per l'attuazione degli interventi nell'Area 4 del sito inquinato in località Cascina Gazzera;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie assegnate, di impegnare a favore del Comune di Cerro al Lambro il contributo di € 943.340,20, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8472, bilancio 2018, ferma restando la sua successiva re-imputazione all'esercizio 2019, come da seguente tabella:

Serie Ordinaria n. 44 - Mercoledì 31 ottobre 2018

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2019
Cerro al Lambro	10959	9.01.203.8472	€ 943.340,20

al fine di consentire, con successiva variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019, del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio sopra indicato;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell'importo assegnato al beneficiario secondo le procedure di cui alla l.r. n. 34/1978;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il programma di governo ed il Piano Strategico Regionale;

Vista la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018, avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2018»,

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 943.340,20 a favore di COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (cod. 10959), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8472 dell'esercizio finanziario 2018, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

2. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio finanziario individuato nella tabella indicata in premessa del presente atto e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti nell'esercizio 2019;

3. di procedere con successivi atti di liquidazione al soddisfacimento delle spese sostenute dal beneficiario, secondo le procedure di cui alla l.r. n. 34/1978, sulla scorta delle domande redatte dal Responsabile del Procedimento, debitamente corredate della documentazione probatoria dei crediti vantati, fermo restando il loro riferimento ad impegni giuridicamente vincolanti (contratti, incarichi, prestazioni personale interno, ecc./CUP, CIG). L'Ente erogatore ha comunque la facoltà di discriminare i costi ammissibili caso per caso, fatti salvi gli artt. 9 «Oggetto e Misura del finanziamento» e 14 «Spese non ammesse a finanziamento», ai sensi del r.r. 15 giugno 2012, n. 2, come modificato dal R.R. 20 luglio 2016, n. 6;

4. di stabilire che il Comune di Cerro al Lambro trasmetta alla Struttura proponente il crono-programma, su base trimestrale, con i flussi di cassa previsti per il contributo di cui al presente atto;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del presente decreto;

6. di trasmettere il presente decreto al Comune di Cerro al Lambro, che dovrà garantire l'informazione e un adeguato livello di pubblicità degli interventi, nel rispetto del principio di trasparenza ed economicità, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Città Metropolitana, all'ARPA Lombardia, all'ATS Città Metropolitana di Milano, al Parco Agricolo Sud Milano, all'Agenzia Interregionale per il fiume Po e alla Prefettura di Milano;

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri